

2851/2012 V.G.

Il Giudice Delegato, dott. Luigi De Franco, a scioglimento della riserva, ritenuto di condividere le osservazioni del Commissario Straordinario, dott. Piero Nardi, che qui si trascrivono:

Lucchini S.p.A. in A.S.

con sede in Largo Caduti sul Lavoro, 21 – Piombino (LI) – P.IVA 01730680152

Amministrazione Straordinaria: R.G. 2851/12

Giudice Delegato: Dott. Luigi De Franco

Commissario Straordinario: Dott. Piero Nardi

Note esplicative delle conclusioni del Commissario Straordinario sulle domande di ammissione al passivo presentate tardivamente dai creditori (Udienza del 29 ottobre 2014)

Il lavoro di verifica delle insinuazioni dei creditori di Lucchini, che ha portato il Commissario alle sue conclusioni, come pubblicate sul sito della procedura (www.lucchiniamministrazionestraordinaria.it) nei termini di legge, è stato basato su alcuni principi generali, qui di seguito richiamati, e sull'analisi puntuale della documentazione presentata e di quanto rilevato presso la società.

Principi generali

Il Commissario nello svolgimento delle attività di formazione del passivo si è avvalso dei competenti uffici della Società e dei servizi professionali dello studio legale Bonelli Erede Pappalardo ("BEP") e della società PWC Forensic ("PWC").

Tutte le istanze presentate dai creditori sono state valutate nei limiti degli importi richiesti esplicitamente nelle domande dai creditori stessi. Non sono quindi stati considerati eventuali ulteriori importi risultanti dalla contabilità aziendale, ma non richiesti nelle insinuazioni al passivo.

Identificazione crediti antecedenti la procedura

Molti creditori hanno considerato tra i crediti da insinuare importi relativi a prestazioni a cavallo dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria o successive ad essa. Per questo è stato

necessario definire una divisione delle prestazioni rese anteriormente al 21 dicembre 2012 e quelle rese successivamente a tale data. Le prime hanno titolo per essere ammesse al passivo dell'amministrazione straordinaria, le seconde hanno la prededuzione e sono pagabili direttamente da Lucchini, senza concorrere al passivo. Il lavoro è stato fatto in primis sui dati aziendali, indipendentemente dalle istanze dei creditori, e successivamente è stato fatto sulle singole domande. Per questa attività sono stati definiti specifici criteri, riportati in allegato (cfr. All.1) e, più in generale, si è tenuto sempre presente il momento del compimento della prestazione, e non la data di emissione della fattura.

Principi relativi alle domande tardivamente presentate da lavoratori dipendenti:

Privilegio

I crediti dei dipendenti sono tutti ammissibili con il privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis, n.1 Cod. Civ.

Ferie

In considerazione della continuità dell'attività aziendale e tenuto conto che il mese di Gennaio 2013, a causa della simultanea e contingente fermata degli impianti di produzione, è stato caratterizzato da ampio ricorso alle ferie, è stato definito un accordo con le organizzazioni sindacali per il riconoscimento del diritto di usufruire di ferie maturate antecedentemente all'apertura della procedura, pari a N.200 ore pro capite.

Dichiarazioni datoriali

La società ha predisposto per ciascun dipendente una dichiarazione nella quale sono stati riportate le somme spettanti al lavoratore secondo le risultanze della contabilità aziendale relative a:

- Ferie non ricomprese nell'accordo sindacale di cui sopra;
- Permessi Annuì Retribuiti;
- Tfr accantonato in azienda ante 2007;
- Premio di risultato;
- Premi derivanti dall'applicazione della contrattazione di secondo livello applicata in alcuni siti produttivi (integrazione TFR accordo 2008, premio una tantum accordo 28.03.2001, elemento di professionalità, recupero festività).

Nella dichiarazione datoriale è stato inoltre indicato se il dipendente avesse operato cessioni del quinto dello stipendio e/o fossero stati notificati alla società atti di pignoramento da terzi aventi titolo.

Indirizzo Pec

La società ha organizzato un servizio di supporto ai propri dipendenti attivando un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Ciascun dipendente ha potuto presentare la propria istanza all'azienda in forma cartacea e l'azienda ha inviato la stessa dalla PEC appositamente creata alla PEC della procedura al fine di acquisire data certa e di certificare la domanda.

Il servizio è stato utilizzato da vari dipendenti, mentre altri hanno utilizzato l'analogo servizio di altri soggetti terzi.

Società finanziarie e terzi creditori

La società ha inviato alle Società finanziarie ed ai terzi creditori pignorati comunicazione circa l'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio dell'impresa insolvente, per i crediti dei lavoratori dipendenti maturati anteriormente all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, ivi compreso il TFR accantonato in azienda sino al 31.12.2006, e ceduti a garanzia di finanziamenti e/o pignorati nella misura di legge.

Per le istanze di ammissione al passivo presentate da parte delle Società Finanziarie (N. 11) o dei terzi creditori pignorati (N. 1), il relativo credito è stato considerato subordinato al credito del lavoratore dipendente, quindi non ammissibili in via diretta allo stato passivo; tuttavia, è stato riconosciuto il diritto subordinato al pagamento a loro favore, qualora il dipendente non sia in grado di dimostrare l'estinzione del debito garantito all'epoca dell'eventuale riparto. Per questo al riparto ci si riserva di verificare l'estinzione del debito garantito prima del pagamento. In un solo caso (domanda n. 100.51) il credito della società finanziaria è stato ammesso come da domanda in quanto il lavoratore cedente non ha formulato alcuna istanza di insinuazione al passivo. Invece, la domanda n. 100.30 non è stata considerata ammissibile per mancanza di legittimazione passiva.

Principali problematiche relative ai dipendenti

Le principali difformità tra le istanze presentate dai dipendenti e quanto considerato ammissibile dal Commissario sono qui di seguito riportate.

N. 2 dipendenti, che hanno presentato domande per Euro 28.699,67, hanno richiesto anche il TFR maturato dopo il 31.12.2006 che, ai sensi di legge, è stato versato alle naturali scadenze al Fondo Tesoreria INPS. Le

domande in questione sono state considerate **ammissibili nei limiti del minor importo** pari ad Euro 18.470,72, al netto di quanto versato al Fondo Tesoreria Inps.

Il Commissario ha ritenuto di **non dover ammettere** N. 4 domande, richiedenti un importo complessivo pari ad Euro 1.046.675,70, in quanto:

- N.3 domande non risultano avere alcun titolo;
- N.1 domanda (100.8) è già stata ammessa per il medesimo importo (si veda 40.26).

Tutte le altre domande (N.36) sono state **ammesse come da richiesta** per un ammontare complessivo pari ad Euro 188.726,19.

Principali problematiche relative agli altri creditori

Nell'allegato promemoria (cfr. All.2) sono illustrati i principi elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina con riferimento alle problematiche che con maggior frequenza si pongono nell'ambito delle operazioni di verifica dello stato passivo.

In particolare, nel documento sono trattati:

- le modalità di calcolo degli interessi (corrispettivi o moratori) sui crediti chirografari o sui crediti privilegiati
- i crediti dei professionisti e dei prestatori d'opera intellettuale
- i crediti degli agenti e dei procacciatori di affari
- i crediti delle imprese artigiane e delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro
- il credito di rivalsa IVA per cessioni di beni e prestazioni di servizi

In merito ai criteri per l'accertamento del privilegio artigiano, di cui all'art. 2751bis n.5 del codice civile, sono stati seguiti altresì i principi illustrati nell'allegato documento della commissione cultura dell'Ordine dei Dottori Commercialisti (cfr. All.3).

Si precisa che per le richieste di riconoscimento di privilegio nelle quali il creditore ha indicato riferimenti normativi errati, non applicabili o incompleti, o ha omesso di indicarli, la richiesta di privilegio è stata considerata non ammissibile.

Interessi

Gli interessi sui crediti chirografari sono stati ricalcolati con riferimento al periodo compreso tra la data di scadenza del credito e la data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed hanno natura chirografaria. Il tasso di interesse utilizzato è stato quello convenzionale solo ove risultasse pattuito con atto avente data certa anteriore al decreto di apertura della procedura. In mancanza, è stato utilizzato il tasso legale. Gli interessi sui crediti privilegiati sono stati considerati aventi il medesimo privilegio riconosciuto al credito cui essi accedono, e sono stati ricalcolati secondo le stesse modalità dei crediti chirografari. Va considerato che la sentenza dichiarativa di fallimento non sospende il corso degli interessi relativi ai crediti privilegiati, che vanno riconosciuti fino alla data in cui il bene viene venduto, nel caso di privilegio speciale, oppure, fino alla data di deposito del progetto di riparto, nel caso di privilegio generale. Tuttavia, al momento il calcolo è stato fatto fino alla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Professionisti e prestatori d'opera intellettuale

I criteri di valutazione del privilegio adottati per i professionisti sono di seguito esposti.

Ai sensi dell'art. 2751bis n. 2 c.c. solo le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale, dovute per gli ultimi due anni di prestazione, sono state considerate assistite da privilegio generale sui beni mobili del debitore. Inoltre, sono stati considerati privilegiati i soli "crediti per retribuzioni" e quindi crediti per onorari e diritti, senza estendere invece il privilegio al credito per il rimborso delle spese anticipate dal professionista/prestatore d'opera intellettuale, al credito per il rimborso forfetario delle spese generali di studio e, salvo diversa previsione (v. per esempio le norme in materia di previdenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali), al credito per il contributo integrativo previdenziale.

Per quanto riguarda il riconoscimento del privilegio al professionista che abbia prestato la propria attività nell'ambito di un'associazione professionale si ritiene ammissibile, a condizione che il rapporto di prestazione d'opera si instauri tra il singolo professionista e il cliente o comunque in presenza di documentazione che consenta [anche in caso di domanda di ammissione al passivo presentata da un'associazione professionale] di individuare i compensi riferiti alle prestazioni direttamente e personalmente svolte dal professionista.

Infine, ai fini pratici della verifica del privilegio richiesto, è stato verificato che ogni professionista avesse correttamente indicato gli estremi di iscrizione per il rispettivo albo professionale.

Agenti e procacciatori d'affari

I criteri di valutazione del privilegio adottati per gli agenti sono di seguito esposti.

Ai sensi dell'art. 2751bis, n. 3 c.c. "le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo" sono assistite da privilegio generale sui beni mobili del debitore.

I caratteri distintivi del rapporto di agenzia sono quindi la continuità e la stabilità dell'attività resa dall'agente a favore del preponente costituita dalla promozione della conclusione di contratti per conto del preponente in una determinata area.

Il procacciatore di affari, per certi versi assimilabile all'agente, è però da escludersi dal riconoscimento del privilegio in quanto il rapporto è privo dei requisiti di continuità e stabilità sopra esposti.

Imprese artigiane

I criteri di valutazione del privilegio adottati per le imprese artigiane sono di seguito esposti.

Ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751bis n. 5 c.c., non essendo decisiva l'iscrizione da parte del creditore nell'albo delle imprese artigiane, ovvero la qualifica di impresa artigiana come risultante presso il Registro delle Imprese, è stato valutato se tale creditore possedesse in concreto i (e, all'atto dell'insinuazione al passivo, abbia fornito idonea documentazione che dimostrasse il possesso in concreto dei) requisiti di cui alla L. 8.7.1985, n. 443.

Più in particolare, nel caso in cui l'impresa artigiana sia svolta in forma societaria, il creditore che intenda ottenere il riconoscimento del privilegio ex 2751bis n. 5 c.c. deve provare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) costituzione dell'impresa in una delle forme previste dal sopra citato art. 3 L. 8.7.1985, n. 443;
- b) rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'art. 4 L. 8.7.1985, n. 443;
- c) rispondenza dello scopo dell'impresa allo scopo indicato al primo comma dell'art. 3 L. 8.7.1985, n. 443;
- d) preminenza del fattore lavoro sul capitale investito;
- e) prevalenza del lavoro personale, connotato anche dal carattere della manualità, (i) della maggioranza dei soci (o di uno dei soci ove la società sia formata da soli due soci) ovvero, in caso di società a responsabilità limitata unipersonale o società in accomandita semplice, (ii) possesso da parte dell'unico socio o dei soci accomandatari dei requisiti di cui all'art. 2 L. 8.7.1985, n. 443 e mancata partecipazione degli stessi in analoga veste ad altre società del medesimo tipo.

Crediti delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro

I criteri di valutazione del privilegio adottati per le società cooperative sono di seguito esposti.

Sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili del debitore ex art. 2751bis, n. 5 c.c. soltanto le società cooperative (o enti cooperativi) a mutualità prevalente e cioè quelle che si avvalgono prevalentemente del lavoro dei soci nello svolgimento dell'attività. Non essendo decisiva l'iscrizione da parte del creditore nell'apposito albo, è stato valutato se tale creditore possieda in concreto i (e, all'atto dell'insinuazione al passivo, abbia fornito idonea documentazione che dimostri il possesso in concreto dei) seguenti requisiti:

- a) l'"effettività" e la "pertinenza professionale" del lavoro dei soci rispetto all'oggetto della cooperativa di produzione e lavoro;
- b) la "prevalenza" del lavoro dei soci rispetto a quello dei "non soci";
- c) che abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Il credito di rivalsa IVA

Il credito di rivalsa IVA di un creditore si ritiene ammissibile nell'ambito del solo privilegio speciale di cui all'art. 2758, comma 2, c.c., e solo nel caso in cui sussistano beni, che il creditore ha l'onere di indicare in sede di domanda di ammissione al passivo, su cui esercitare la causa di prelazione.

Più in particolare:

- a) nel caso di credito di rivalsa IVA per prestazione di servizi, la giurisprudenza ha escluso il privilegio in questione in tutti i casi in cui "non sia individuabile il bene specifico cui il servizio si riferisce";
- b) nel caso di credito di rivalsa IVA per cessioni di beni, la giurisprudenza ha invece escluso il privilegio in questione in tutti i casi in cui l'IVA acceda ad una cessione di beni consumabili.

La mancata o non idonea identificazione del bene oggetto della prestazione da parte del creditore è stata considerata causa di esclusione del riconoscimento del privilegio. Analogamente (esclusione) sono state trattate le domande di credito di rivalsa IVA per le prestazioni su beni, la cui individuazione autonoma sarebbe astrattamente possibile solo in quanto parte di un complesso di impianti e/o attrezzature, ma snaturando conseguentemente sia il concetto di bene richiamato dalla norma dell'art. 93 L.F., sia la definizione del valore unitario al momento della liquidazione del bene per il conseguente piano di riparto.

Predeuzione

Nelle domande di ammissione al passivo, vari creditori hanno avanzato richiesta di predeuzione, fondata sul presunto subentro del Commissario nel contratto, in funzione della strategicità (presunta) del fornitore o della prosecuzione del contratto da parte di Lucchini.

In merito a questo punto si fa presente "la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, va interpretata nel senso che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999. che l'art.50 del D.lgs. 270/99 attribuisce al Commissario la facoltà di sciogliere un contratto o di subentrare"⁽¹⁾.

Il commissario straordinario non è subentrato e non ha inteso farlo nei contratti di cui alle pretese dei creditori in discorso.

Pertanto, le richieste di predeuzione sono state considerate non ammissibili.

Prescrizione

Per tutte le domande di ammissione al passivo, per la valutazione della eventuale prescrizione, si è fatto riferimento ai termini e alle modalità definite dal Codice Civile e, laddove applicabili, da leggi speciali.

Udienza del 29 ottobre 2014

La sintesi delle Conclusioni del Commissario Straordinario, suddivisa per le categorie suddette, è riportata qui di seguito.

È stata presentata N. 1 (120.18) insinuazione al passivo da parte di **impresa artigiana**, richiedente in via privilegiata un ammontare pari a 293.994,44 Euro.

Tale domanda è stata considerata **non ammissibile** in quanto non risulta dovuta.

¹ Rif. art.1-bis Decreto-Legge 28 agosto 2008, n. 134: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi; Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166.

È stata presentata N. 1 (120.25) insinuazione al passivo da parte di **professionista e lavoratore autonomo**, richiedente in via privilegiata un ammontare pari a 26.962,00 Euro.

Tale domanda è stata considerata **ammissibile** come da richiesta.

Sono state presentate N. 3 (120.2, 120.6, 120.40) insinuazioni al passivo da parte di **fornitori di energia e utilities**, richiedenti in via privilegiata un ammontare pari a 500,51 Euro ed in via chirografaria per un ammontare pari a 123.121,67 Euro.

Delle domande presentate da fornitori di energia, N. 2 (N. 120.2 e 120.6) hanno richiesto l'ammissione al passivo in via chirografaria, mentre la N. 120.40 ha richiesto una parte privilegiata ex Art. 2778 c.c.

Di queste, è stata considerata **ammissibile al passivo in via chirografaria come da domanda** l'insinuazione N. 120.2 per un ammontare di credito ammissibile pari a 5.655,12 Euro.

Sono state considerate **ammissibili al passivo in via chirografaria per il minore importo**:

- N. 1 domanda (120.6) ammissibile per un importo pari ad Euro 20.413,61 e non ammissibile per effetti derivanti: in parte per mancanza di documentazione idonea a comprovare il titolo; in parte per il calcolo errato degli interessi richiesti;
- N. 1 domanda (120.40) ammissibile per un importo pari ad Euro 6.653,75 e non ammissibile per effetti derivanti: in parte da importi insinuati ma che risultano già pagati, in parte per importi insinuati riferiti però a prestazioni erogate in corso di Procedura non di competenza del Giudice Delegato;

Sono state presentate N. 11 insinuazioni al passivo da parte di **Enti pubblici**, richiedenti in prededuzione un ammontare pari a 5.000,00 Euro, in via privilegiata un ammontare pari a 14.928.044,03 Euro ed in via chirografaria per un ammontare pari a 109.621,77 Euro.

La richiesta in prededuzione, pari a Euro 5.000,00, si riferisce a parte di una sola domanda (N. 110.2), che **non si ritiene ammissibile** al passivo in quanto non di competenza del Giudice Delegato. La restante parte richiesta in via privilegiata ex Art. 2778 n.8 c.c., pari a Euro 29.419,93 si è ritenuta **ammissibile per il minor importo**, pari ad Euro 18.558,23, in seguito a ricalcolo degli interessi dovuti secondo il tasso legale vigente.

Le richieste in via privilegiata, oltre a parte di quella sopra riportata, sono in totale 6 domande (110.1, 110.4, 110.8, 110.9, 110.10, 110.11).

Tra queste 3 domande (110.1, 110.9, 110.11) hanno chiesto l'ammissione del credito interamente al privilegio per Euro 288.506,67. La domanda **110.11** si ritiene **ammissibile in via privilegiata come da domanda**

per l'importo richiesto pari a Euro 11.154,72, mentre le altre 2 domande sono state considerate **non ammissibili** in quanto prive di titolo.

Le ulteriori 3 domande (110.4, 110.8, 110.10) hanno presentato richiesta di privilegio per un ammontare totale pari a Euro 14.610.117,43 e, contestualmente, hanno richiesto in via chirografaria la somma di Euro 7.020,65.

Di queste:

- N. 1 domanda (110.10) si ritiene **ammissibile interamente al chirografo** per l'importo totale domandato pari a Euro 4.202,57;
- N. 1 domanda (110.4) per Euro 14.174.607,38 al privilegio ed Euro 1.703,87 al chirografo, si ritiene, per la parte richiesta al privilegio, **ammissibile in via condizionale con riserva al privilegio per il minore importo** per Euro 14.145.978,74 in quanto risulta ancora in essere un giudizio pendente e parte dell'importo richiesto non risulta dovuto, si ritiene inoltre **ammissibile per il minor importo al privilegio** per 4.031,22 Euro in quanto le spese di insinuazione riconoscibili si ritengono inferiori, per la parte richiesta al chirografo, si ritiene **ammissibile in via condizionale con riserva al chirografo per il minore importo** pari a Euro 560,66 in quanto risulta ancora in essere un giudizio pendente e parte dell'importo richiesto non risulta dovuto, si ritiene invece **ammissibile in via chirografaria per il minore importo** pari a Euro 1.131,45 in quanto parte dell'importo richiesto non risulta dovuto e la restante parte è stata ammessa con riserva per i motivi sopra riportati;
- N. 1 domanda (110.8) per Euro 433.466,64 al privilegio ed Euro 3.157,62 al chirografo si ritiene **ammissibile in via condizionale con riserva al privilegio come da domanda** per Euro 421.707,97 in quanto è tutt'ora in corso un procedimento giudiziale, si ritiene inoltre **ammissibile al privilegio come da domanda** per 11.758,67 Euro al netto di quanto ammesso con riserva; si ritiene infine **ammissibile in via chirografaria come da domanda** l'ammontare pari a Euro 2.248,15, mentre l'importo di 909,47 Euro si ritiene **ammissibile in via condizionale con riserva al chirografo come da domanda**.

Sono state poi presentate N. 4 domande in via chirografaria richiedenti un ammontare di Euro 102.601,12.

Tra queste:

- N. 1 domanda (110.3) si ritiene **ammissibile in via chirografaria come da domanda** per Euro 3.278,88;
- N. 1 domanda (110.5) pari a Euro 3.177.904,16 si ritiene **ammissibile in via chirografaria per il minor importo** pari ad Euro 5.304,35 in seguito a ricalcolo del conguaglio istat dovuto;

- N. 2 domande (110.6, 110.7) richiedenti un ammontare pari a Euro 83.066,45 si ritengono **non ammissibili** in quanto il credito risulta privo di titolo (110.7) o pagato (110.6);

Sono state presentate N. 6 insinuazioni al passivo da parte di **Banche e altri finanziatori**, richiedenti in prededuzione un ammontare pari a 10.183.100,85 Euro (di cui in via condizionale con riserva Euro 5.718.762,86), in via privilegiata un ammontare pari a 6.197.384,59 Euro ed in via chirografaria per un ammontare pari a 91.704.411,62 Euro.

Tra le 6 insinuazioni ricevute si segnala che N.1 domanda (120.39) conteneva la richiesta di prededuzione per l'importo insinuato; tuttavia tale richiesta non è stata ritenuta ammissibile per mancanza dei presupposti di legge.

N.1 domanda (120.11) conteneva la richiesta di privilegio ex Art. 2784 c.c. non ritenuto ammissibile per l'inesistenza di pegni.

Appurato quindi che i privilegi e/o la prededuzione richiesti non sono stati ritenuti ammissibili in nessun caso, si riporta di seguito il dettaglio degli importi ammessi:

- N. 1 domanda (120.45) in via chirografaria per Euro 184.650,00 si ritiene **ammissibile in via chirografaria come da domanda**;
- N. 3 domande (120.3,120.21,120.23) in via chirografaria per Euro 80.978.690,59 sono state considerate **ammissibili in via chirografaria per il minor importo** pari ad Euro 80.859.049,73 in quanto hanno computato interessi erroneamente calcolati (120.3), hanno insinuato una fattura ceduta già notificata da un'altra banca in data antecedente (120.21), o hanno richiesto una fattura ceduta per un importo doppio rispetto a quello risultante da contabilità (120.23);
- N.1 domanda (120.11) in via chirografaria per Euro 1.087.273,00 ed in via privilegiata ex art. 2784 c.c. per Euro 6.197.384,59 si ritiene **non ammissibile** l'ammontare richiesto al chirografo in quanto relativo alle ultime 2 tranches di SFP, investimenti in capitale di rischio e a fondo perduto e quindi, non dovuto, emesse non considerate dal creditore; **ammissibile in via chirografaria per il minor importo**, pari a 6.196.373,90, relativamente all'importo richiesto al privilegio, come da risultanze contabili aziendali per la quota capitale, oltre ad errato calcolo interessi;
- N.1 domanda (120.39) in prededuzione privilegiata per Euro 4.464.337,99 ed in prededuzione chirografaria condizionale con riserva per Euro 5.718.762,86 si ritiene **ammissibile in via chirografaria per il minor importo**, rispettivamente ai due importi richiesti, **in via chirografaria** per Euro 4.464.337,99 come da importo domandato ed **in via condizionale con riserva al**

chirografo per il minore importo per Euro 5.638.275,35 in quanto la garanzia pari ad Euro 80.487,51 è scaduta e quindi priva di efficacia;

Sono state presentate N. **34** insinuazioni al passivo da parte di **Altri Creditori**, richiedenti in prededuzione un ammontare pari a 44.892,63 Euro ed in via chirografaria per un ammontare pari a 847.305,99 Euro.

N. **2** domande (120.27, 120.32) hanno richiesto la **prededuzione** per tutto o parte dell'importo insinuato, tuttavia tale richiesta non viene ritenuta ammissibile per mancanza dei presupposti di legge. Di queste, la domanda N. **120.27** che ha richiesto in prededuzione l'intero importo pari a Euro 15.612,63 si considera **ammissibile in via chirografaria per il minore importo** pari a Euro 10.072,66 in quanto l'insinuazione fa riferimento a servizi prestati nel mese di Dicembre 2012. Si ritiene, pertanto, ammissibile al passivo l'importo pro-quota della fattura al 20 dicembre 2012 pari a complessivi 10.072,66 Euro, la restante parte non risulta di competenza del Giudice Delegato. Mentre, la domanda N. **120.32** che richiede un importo pari ad Euro 29.280,00 in prededuzione ed un importo pari ad Euro 29.295,00 al chirografo si considera **ammissibile in via chirografaria per il minor importo** di Euro 28.171,96 in quanto una fattura insinuata fa riferimento a servizi prestati nel mese di Dicembre 2012. Si ritiene, pertanto, ammissibile al passivo l'importo pro-quota della fattura al 20 dicembre 2012, la restante parte non risulta di competenza del Giudice Delegato.

N. **32** domande hanno effettuato una richiesta unicamente **in via chirografaria** per Euro 818.010,99. Di queste:

- N. 20 domande (120.1, 120.7, 120.9, 120.10, 120.12, 120.13, 120.14, 120.16, 120.22, 120.26, 120.30, 120.31, 120.34, 120.36, 120.37, 120.38, 120.41, 120.42, 120.43, 120.44) sono state considerate **ammissibili come da domanda** per un totale di Euro 392.814,57;

- N. 2 domande (120.20, 120.24) per Euro 24.069,33 sono state considerate **non ammissibili** per i seguenti motivi: mancanza di legittimazione passiva (120.24); l'ammontare insinuato non risulta dovuto (120.20);

- N. 10 domande per Euro 401.127,09 sono state considerate **ammissibili per il minor importo** pari a Euro 357.175,51 in quanto:

- N. 7 domande (120.4, 120.8, 120.15, 120.17, 120.28, 120.33, 120.35) richiedenti Euro 87.697,27 sono state considerate ammissibili per Euro 86.582,89 in quanto hanno erroneamente computato gli interessi;

- N. 2 domande (120.19, 120.29) richiedenti Euro 222.571,82 sono state considerate ammissibili per Euro 194.669,68 in quanto alcuni importi risultano già saldati mentre la restante parte degli importi richiesti

risulta parzialmente relativa al periodo successivo al 20.12.12 e pertanto non sono di competenza del Giudice Delegato;

- N. 1 domanda (120.5) richiedente Euro 90.858,00 si ritiene ammissibile per Euro 75.922,94 in quanto ha insinuato importi già saldati tramite compensazioni.


Prospetto conclusivo delle conclusioni del Commissario

La presente nota è da considerarsi complementare al prospetto conclusivo delle conclusioni del Commissario, già pubblicato sul sito della procedura, al fine di rendere possibile una più agevole lettura.

Con osservanza.

Piombino, 29 ottobre 2014

firmato



Il Commissario Straordinario

Dott. Piero Nardi

approva e dichiara esecutivo lo stato passivo per le domande tardive così formato, con riferimento altresì al prospetto conclusivo delle conclusioni del Commissario Straordinario già pubblicato sul sito della procedura.

Manda alla Cancelleria per gli avvisi di rito

Livorno, 2/11/2014

Il Giudice Delegato

dott. Luigi De Franco

